

# COMUNE DI ORTEZZANO

PROVINCIA DI FERMO



## REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con D.C.C. n. 19 del 29/07/2024 e aggiornato con D.C.C. n. 8 del 23/04/2025

### Articolo 1. Oggetto del Regolamento

- Le norme contenute nel presente Regolamento riguardano:
  - i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
  - le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio domestico;
  - i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Ortezzano;
  - le incentivazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
  - formazione e gestione dell'albo dei compostatori;

### Articolo 2. Definizioni

- Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - «**Rifiuto organico**», rifiuti biodegradabili di giardini, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato;
  - «**compostaggio domestico**», sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto) e dalle piccole aree verdi (piccole potature, fiori recisi e simili);
  - «**compostiera**», è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici;
  - «**cumulo aperto**», tecnica di compostaggio che ricorda la tradizionale concimaia o "massa" fatta dagli agricoltori;
  - «**cumulo in fossa o trincea**», tecnica di compostaggio con la quale il rifiuto organico viene posto in una fossa o una trincea;
  - «**compost**», rifiuto simile a terriccio di colore bruno, soffice, ottenuto per decomposizione batterica, in presenza di ossigeno di rifiuti organici adeguatamente triturati e accumulati (compostaggio), da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino;
  - «**area urbana**», è la parte del territorio ove gli insediamenti abitativi, produttivi, commerciali e di servizio, sono presenti in maniera rilevante e comprende il centro storico, il centro abitato e le aree edificate a ridosso delle vie principali. Essa è individuata con specifica delimitazione nelle tavole del Progetto di gestione dei servizi di igiene urbana Comuni di Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29/2021;
  - «**area rurale**», riguarda porzioni minime del territorio comunale, come individuata nelle tavole del Progetto di gestione dei servizi di igiene urbana Comuni di Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29/2021;
  - «**gestore**», è l'operatore economico al quale è stato affidato dal Comune di Ortezzano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e altri servizi relativi all'igiene urbana;

### Articolo 3. Campo di applicazione e soggetti interessati dall'iniziativa

- Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ad esclusione del Centro Storico identificato come zonizzazione "A" del vigente P.R.G., con diverse modalità per l'area urbana e l'area rurale.
- Soggetti destinatari delle norme del presente Regolamento sono le **utenze domestiche** del Comune di Ortezzano:
  - che siano iscritte, o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti;
  - che siano già in possesso di compostiera consegnata dal Comune di Ortezzano o dall'attuale gestore dei servizi di raccolta rifiuti;
  - che intendano avviare l'attività di compostaggio domestico facendo richiesta di una compostiera o utilizzando altri metodi previsti dal presente Regolamento.

## INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento
Articolo 2.	Definizioni
Articolo 3.	Campo di applicazione e soggetti interessati dall'iniziativa
Articolo 4.	Il compostaggio domestico e le finalità
Articolo 5.	Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico
Articolo 6.	Tecniche di compostaggio
Articolo 7.	Scelta del luogo
Articolo 8.	Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili
Articolo 9.	Iter procedurale e formazione
Articolo 10.	Incentivazione del compostaggio domestico e destinatari
Articolo 11.	Obblighi per l'utente
Articolo 12.	Attività di controllo
Articolo 13.	Altre disposizioni
Articolo 14.	Albo comunale dei compostatori
Articolo 15.	Norme di rinvio
Articolo 16.	Pubblicazione ed entrata in vigore
Articolo 17.	Modifiche al presente Regolamento

Allegati.

- L'adesione al compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche situate in **area urbana** è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi devono presentare istanza al Comune utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Ortezzano (Allegato A).
- L'attività di compostaggio domestico, per le utenze domestiche situate nelle **aree rurali**, come indicate nella planimetria del Progetto di gestione dei servizi di igiene urbana Comuni di Petritoli, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Monte Rinaldo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29/2021, è obbligatoria in quanto in detta parte del territorio comunale il servizio di raccolta, porta a porta o di prossimità, della frazione organica non è previsto.
- Gli utenti che già praticano il compostaggio domestico e che usufruiscono della relativa riduzione del tributo TARI, per il mantenimento della stessa, devono presentare dichiarazione di sussistenza delle condizioni richieste dal presente Regolamento, utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Ortezzano e del Gestore redatto sulla base dell'allegato fac-simile (Allegato A-bis).

### Articolo 4. Il compostaggio domestico e le finalità

- Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto e/o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.
- Il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che anziché conferiti al servizio pubblico vengono accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere, ovvero accumulati su terreno o in fosse/trincee.
- La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
  - ridurre i quantitativi di rifiuti organici da conferire al servizio pubblico di raccolta e agli impianti di trattamento, generando benefici ambientali ed economici;
  - riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost;
  - utilizzare direttamente il compost prodotto, nell'ambito del proprio orto e/o giardino incrementandone la fertilità;
  - incrementare la percentuale della raccolta differenziata potendo, nel rispetto delle condizioni di cui alla DGR n. 87/2018 della Regione Marche, computare il peso del compostaggio domestico nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio comunale.

### Articolo 5. Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

- I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:
  - Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto, in quanto presupposto della riduzione sulla taxa rifiuti è l'uso abitativo, e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
  - Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati, adiacenti all'abitazione per la quale si richiede la riduzione della TARI; il terreno di cui si ha la proprietà o la disponibilità, deve essere ricompreso nel territorio comunale; sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.
  - Non avere insoluti progressi in termini di TARI;
- I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento.

3. Gli organismi collettivi, così come definiti dal D.M. Ambiente 266/2016 ("due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato"), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal DM sopra richiamato.
4. Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

#### Articolo 6. Tecniche di compostaggio

1. È possibile intraprendere il compostaggio tramite le tecniche alternative riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime quali buone norme da seguire nella gestione del processo del compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti
- a) **Cumulo Aperto** - Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la tradizionale concimaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'areggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali. Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrodare gli eccessi di pioggia, sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.
- b) **Cumulo in compostiera** - La compostiera è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra le compostiere commercializzate. Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che consenta una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto. Ad esempio, il contenimento laterale dell'accumulo può essere garantito tramite rete metallica o assi di legno fissate con basamento sollevato leggermente da terra. Tale ultimo accorgimento è utile anche nel caso di compostiere commerciali. Prima di mettere gli scarti è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Un vantaggio delle compostiere è quello di poter asportare da uno sportello posto alla base, il compost maturo senza dover rimuovere quello inserito per ultimo.
- c) **Cumulo in fossa o in trincea** - In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. È importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi e quindi situazioni maleodoranti, eventualità non trascurabile di questa metodica.

#### Articolo 7. Scelta del luogo

1. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente l'abitazione dell'utente; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno

- f) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;  
g) piccole quantità di Cenere di legna.

5. È comunque vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:
- a) pannolini e pannoloni;  
b) cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili;  
c) metalli in genere, plastica e gomma in genere, vetro;  
d) rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;  
e) sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), medicinali;  
f) carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone  
g) legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali;  
h) olio di frittura;  
i) tessuti vari;  
j) sostanze contenenti acidi;  
k) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità a solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
7. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno), poiché rallentano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo di origine animale. È inoltre da moderare l'impiego di lettere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
8. Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica formazione che sarà erogata all'utente da o per conto del Comune e/o Gestore, nella fase di avvio del compostaggio.
9. È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.
10. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e accumulare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.
11. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.

#### Articolo 9. Iter procedurale e formazione

1. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.
2. Ai soli fini della riduzione del tributo TARI, il soggetto che presenta l'istanza è obbligatoriamente persona fisica intestataria di utenza TARI.
3. In caso di variazione dell'istestataria TARI a seguito di cessione, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, donazione, successione, ecc...) dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o procedere con una comunicazione di cessazione della stessa.
4. In caso di accoglimento favorevole dell'istanza, che verrà comunicato telefonicamente, via e-mail o per posta, ai recapiti indicati e su richiesta dell'utente, si avrà facoltà di acquistare una compostiera, munita di apposita scheda tecnica, dall'attuale ditta appaltatrice della gestione dei rifiuti urbani (come dalle future ditte appaltatrici del medesimo servizio), o presso fornitori autorizzati ai sensi di legge.
5. Eventuali compostiere superiori ad una per la stessa utenza, non comporteranno un aumento della

- di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione;
2. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti, ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta.
3. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell'area di proprietà è di 2 metri;
4. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra il cumulo e il confine dell'area di proprietà è di 10 metri dal confine;
5. È obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa in aree aperte aventi superficie inferiore ai 200 mq;
6. La compostiera o il cumulo vanno collocati preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
7. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
8. Vanno adottati sistemi idonei a prevenire la presenza di animali indesiderati quali ratti e roditori in genere, garantendo la corretta areazione del compost.
9. Il sito di compostaggio per mezzo di compostiere in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 7 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile all'art. 889.

#### Articolo 8. Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

1. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo. È consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare. Il materiale non va compresso.
2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterle in piccole quantità.
3. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
4. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (buccia di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);  
b) piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);  
c) ramaglie, potature, erba, fiori e foglie;  
d) fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;  
e) segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;

riduzione del tributo TARI.

6. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario, intestatario TARI, potrà presentare istanza di compostaggio, ricorrendone i requisiti.
7. La riduzione del tributo TARI, potrà essere revocata per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.
8. È vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio domestico, pena l'immediata revoca della riduzione del tributo TARI.
9. All'atto di accoglimento della pratica di compostaggio o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio.
10. All'atto di accoglimento della pratica di compostaggio o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio.

#### Articolo 10. Incentivazione del compostaggio domestico e destinatari

1. Il Comune di Ortezzano ha intenzione di incentivare la prassi del compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche, mediante una riduzione percentuale della tariffa dovuta.
2. La riduzione percentuale della tariffa dovuta all'utente intestatario TARI, sarà applicata a seguito di accoglimento dell'istanza di compostaggio opportunamente presentata.
3. L'entità della riduzione tariffaria è fissata nella misura stabilita dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data 28/04/2023 la quale ha modificato e integrato il Regolamento ai sensi della Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022.
4. Possono usufruire della riduzione TARI tutti gli utenti domestici iscritti al ruolo tassa rifiuti e in regola con i relativi pagamenti e che dispongano di un'area verde adiacente all'abitazione ad accesso esclusivo in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, che praticano o intendano praticare il compostaggio dei propri rifiuti organici attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.
5. Possono usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti urbani le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
6. Qualora il contribuente sia intestatario della tassa rifiuti di più unità immobiliari, gli incentivi di cui ai punti 1.a) e 1.b) saranno concessi limitatamente ad una sola di esse.

#### Articolo 11. Obblighi per l'utente

1. Con la sottoscrizione del modulo di cui al punto 3 dell'art. 3 del presente Regolamento, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante, si impegnano:
- a) a non conferire più al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro auto-smaltimento in sito (per le utenze domestiche);  
b) ad accettare di sottoporsi a verifiche e controlli, anche senza preavviso, condotti da personale opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;  
c) a prendere atto, qualora la verifica di cui sopra risultasse non conforme da parte del personale incaricato, che il Comune potrà richiedere la restituzione della compostiera e togliere la riduzione della tassa annua in qualsiasi momento.  
d) ad avviare il compostaggio domestico entro 30 gg dalla data di accoglimento dell'istanza di compostaggio;
2. L'utente si impegna:

- a) a conservare in buono stato la compostiera e ad utilizzarla esclusivamente per il compostaggio domestico;
- b) a comunicare entro 30 gg la data dell'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio;
- c) a rispettare le disposizioni del presente Regolamento comunale sul compostaggio;
- d) a non avanzare richieste e pretese nei confronti del Comune di Ortezzano;

#### Articolo 12. Attività di controllo

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli utenti iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. **I controlli saranno effettuati annualmente su un numero non inferiore al 5% degli iscritti al citato albo.**
2. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e ad eventuali incaricati comunali.
3. Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche gli addetti al controllo del Gestore, nominati con provvedimento del Sindaco.
4. Il Comune e/o il Gestore può disporre in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, controlli periodici presso il domicilio degli utenti iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Dell'esito delle verifiche sarà redatto, in duplice copia di cui una sarà consegnata all'utente, apposito verbale redatto sulla base dell'allegato fac-simile (Allegato C).
5. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico dei rifiuti organici.
6. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, la riduzione sulla TARI sarà revocata d'ufficio a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.
8. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.
9. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione.

#### Articolo 13. Altre disposizioni

1. L'eventuale rifiuto organico risultante dalla manutenzione di aree verdi private (sfalci, potature, erba ecc.) che risultasse in esubero rispetto alle capacità di compostaggio domestico non può essere conferito al servizio pubblico di raccolta domiciliare ma va conferito: al Gestore, se contrattualmente previsto il ritiro o presso l'eco-centro.
2. Non è consentito il conferimento degli scarti da cucina presso l'eco-centro.
3. Il compost prodotto dalla pratica del compostaggio domestico non potrà in ogni caso essere conferito

al Gestore con le altre frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato.

#### Articolo 14. Albo comunale dei compostatori

1. È istituito presso il Comune di Ortezzano l'Albo comunale dei compostatori.
2. Il Comune di Ortezzano si impegna a tenere aggiornato l'albo comunale dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente o perché con sede in area rurale, alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici preposti ai sensi del presente Regolamento.
3. Tale albo può essere trasmesso alla Regione Marche nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale.

#### Articolo 15. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

#### Articolo 16. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, così come previsto dall'articolo 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale e disposizioni preliminari al codice civile". È abrogata ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

#### Articolo 17. Modifiche al presente Regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

#### ALLEGATI

La modulistica allegata, è un fac-simile redatta limitatamente al contenuto essenziale da utilizzare per la stesura, da parte del Comune di Ortezzano, dei testi definitivi, completi di informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016.

**Modello (A):** fac-simile richiesta di compostaggio e riduzione tributo TARI rifiuti con contestuale iscrizione nel Registro Compostatori;

**modello (A-bis):** fac-simile dichiarazione di sussistenza delle condizioni richieste per la pratica di compostaggio domestico e riduzione tributo TARI;

**modello (B):** fac-simile comunicazione di cessazione pratica compostaggio domestico;